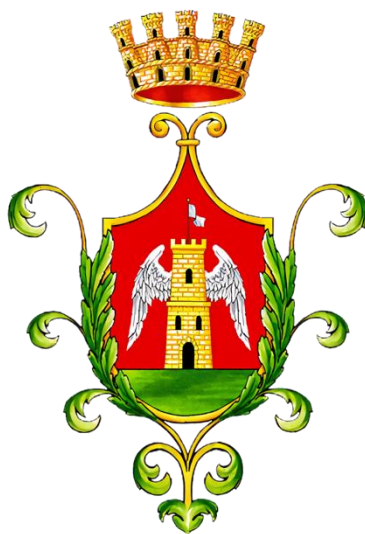




COMUNE DI
CASTIGLIONE MESSER RAIMONDO
PROVINCIA DI TERAMO

REGOLAMENTO PER LA TUTELA E LA VALORIZZAZIONE DELLE
ATTIVITA' AGRO-ALIMENTARI TRADIZIONALI LOCALI, DELLA
CULTIVAR CASTIGLIONESE E DELL'OLIO EXTRA VERGINE
MONOVARIETALE CASTIGLIONESE

ISTITUZIONE DELLA De.C.O.

(Denominazione Comunale di Origine)

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 26 del 15.11.2025



Indice

Pag. 3 - ART. 1 – OGGETTO E FINALITÀ

Pag. 4 - ART. 2 – AMBITO DELL'INTERVENTO COMUNALE

Pag. 4 - ART. 3 – DEFINIZIONI

Pag. 5 - ART. 4 – ISTITUZIONE DELLA DE.C.O.

Pag. 5 - ART. 5 – ISTITUZIONE DEL REGISTRO DE.C.O.

Pag. 6 - ART. 6 – ISTITUZIONE DI UN ALBO COMUNALE DELLE INIZIATIVE E MANIFESTAZIONI

Pag. 7 - ART. 7 – LOGO DE.C.O.

*Pag. 7 - ART. 8 – REQUISITI PER L'ATTRIBUZIONE DELLA DE.C.O. ALL'OLIO EXTRA VERGINE
MONOVARIETALE "CASTIGLIONESE"*

*Pag. 7 - ART. 9 – PROCEDURA PER L'ATTRIBUZIONE DELLA DE.C.O. ALL'OLIO EXTRA VERGINE
MONOVARIETALE "CASTIGLIONESE"*

Pag. 8 - ART. 10 – UTILIZZO DELLA DE.C.O. E DEL RELATIVO LOGO

Pag. 9 - ART. 11 – STRUTTURA ORGANIZZATIVA COMPETENTE

Pag. 9 - ART. 12 – INIZIATIVE COMUNALI

Pag. 10 - ART. 13 – L'OSSERVATORIO COMUNALE

Pag. 10 - ART. 14 – LE TUTELE E LE GARANZIE

Pag. 10 - ART. 15 – ATTIVITÀ DI COORDINAMENTO

Pag. 10 - ART. 16 – RINVIO ALLE NORME STATALI E REGIONALI

Pag. 11 - ART. 17 – NORME FINALI



ART. 1 - OGGETTO E FINALITÀ

1. Il presente regolamento ha per oggetto la tutela e la valorizzazione delle attività agro-alimentari tradizionali locali, della cultivar "Castiglione" e dell'olio extra vergine monovarietale "Castiglione", che costituiscono una risorsa di sicuro valore economico, culturale e turistico e uno strumento di promozione dell'immagine del Comune di Castiglione Messer Raimondo.
2. Il Comune individua tra i propri fini istituzionali, ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e del vigente Statuto Comunale, l'assunzione di opportune iniziative dirette a sostenere e tutelare il patrimonio di tradizioni, cognizioni ed esperienze, relative alle attività agro-alimentari e gastronomiche, dirette alla produzione e preparazione di quei prodotti e di quelle specialità locali che, essendo tipiche di Castiglione Messer Raimondo, rappresentano un vanto del territorio comunale e sono, quindi, meritevoli di essere valorizzate. Il Comune assume, altresì, adeguate iniziative a favore di sagre e manifestazioni che, per il loro radicamento sul territorio comunale, sono motivo di particolare interesse pubblico e, come tali, meritevoli di valorizzazione.
3. Con riferimento all'art. 13 del D.Lgs. 267/2000, laddove si richiama il principio di sussidiarietà in materia di tutela e promozione del territorio, anche attraverso la valorizzazione e la promozione dei prodotti che su di esso si generano, il Comune di Castiglione Messer Raimondo, grazie alle predette iniziative, intende quindi curare la promozione e lo sviluppo del proprio territorio attraverso le produzioni artigianali, agricole, alimentari e di cultura materiale, riconoscendo ad esse capacità di creare importanti occasioni di marketing territoriale con utili ricadute sulla comunità tutta.
4. Allo stesso tempo, in attuazione dei principi statutari e nell'ambito delle politiche di sostegno del comparto produttivo, intende anche valorizzare, attraverso le produzioni tipiche locali, il ruolo e la professionalità delle imprese agricole, artigianali e commerciali del territorio castiglione.
5. Per le finalità di cui sopra, il Comune, ispirandosi a criteri di trasparenza ed efficacia, promuove iniziative ed assume attività che, nel rispetto della legislazione comunitaria e nazionale in materia di protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari, comportano l'affermazione sostanziale dei principi di cui ai precedenti commi e la loro attuazione.



6. Con il presente regolamento, sono stabilite anche le modalità di attribuzione, promozione e tutela della De. C.O. (acronimo di "Denominazione Comunale di Origine").

ART. 2 – AMBITO DELL'INTERVENTO COMUNALE

1. In particolare, l'azione del Comune si manifesta in direzione:

1.a) dell'assunzione, nell'ambito delle disponibilità finanziarie di volta in volta individuate, di iniziative di valorizzazione e tutela della cultivar "Castiglione" e dell'olio extravergine monovarietale "Castiglione" (e delle attività culturali ad esse connesse) che per il loro significato culturale e tradizionale siano meritevoli di riconoscimento (anche attraverso l'organizzazione di eventi e manifestazioni pubbliche);

1.b) dell'intervento mediante forme dirette e/o di coordinamento, in attività di ricerca storica finalizzata all'individuazione di ogni fonte che risulti utile per il conseguimento delle finalità di cui al presente regolamento;

1.c) della promozione e del sostegno alle iniziative esterne, anche attraverso interventi finanziari diretti, nei limiti delle ricorrenti compatibilità di bilancio e nel rispetto delle procedure previste dal regolamento comunale per la concessione di contributi, ricercando forme di sponsorizzazione da parte di altri soggetti, pubblici o privati, a favore degli organismi associativi che abbiano nei loro programmi istituzionali la salvaguardia dei beni e delle attività agro-alimentari;

a) del contributo alla creazione di opportunità economiche e commerciali per le imprese legate alla cultura produttiva e gastronomica, alle tradizioni locali e all'economia del turismo.

ART. 3 - DEFINIZIONI

1. Agli effetti del presente regolamento, per "prodotto tipico locale" si intende l'olio extra vergine d'oliva monovarietale "Castiglione", ottenuto o realizzato sul territorio comunale o in altri comuni dove sono presenti piantagioni di ulivo "Castiglione", secondo modalità che si sono consolidate nei costumi e nelle consuetudini a livello locale anche tenendo conto di tecniche innovative che ne costituiscono il naturale sviluppo e aggiornamento.





2. L'aggettivo "tipico" è inteso come sinonimo di "tradizionale", attribuendovi lo stesso significato di cui al comma precedente.

ART. 4 – ISTITUZIONE DELLA DE.C.O.

1. Per i fini di cui al presente regolamento, è istituita la De.C.O., "Denominazione Comunale di Origine", per attestare l'origine dell'olio extra vergine d'oliva monovarietale "Castiglione" e del suo legame storico e culturale con il territorio comunale, nonché quale efficace strumento promozionale del Comune di Castiglione Messer Raimondo.
2. Attraverso la De.C.O. si mira a:
 - a) conservare nel tempo un prodotto che si identifica con gli usi e che fa parte integrante della cultura popolare locale;
3. Tutelare la storia, le tradizioni, il patrimonio culturale e i sapori legati alla produzione tipica locale di olio extra vergine d'oliva monovarietale "Castiglione".
4. La De.C.O. non costituisce un marchio di qualità ma, quale attestazione di origine geografica, equivale nel significato, negli obiettivi e negli effetti, al marchio "Made in Castiglione Messer Raimondo".
5. La De.C.O., come pure il relativo logo, sono di esclusiva proprietà del Comune di Castiglione Messer Raimondo.

Qualunque uso improprio da parte di soggetti non autorizzati sarà perseguito ai sensi di legge.

ART. 5 – ISTITUZIONE DEL REGISTRO DE.C.O.

1. Viene istituito presso la competente struttura comunale di cui all'art. 13 un registro pubblico dei produttori di olio extra vergine d'oliva monovarietale "Castiglione" che ottengono la De.C.O..
2. L'iscrizione nel registro vale ad attestare l'origine locale del prodotto
3. Nel registro sono annotati, in ordine cronologico di riconoscimento le imprese che hanno ottenuto il diritto di utilizzare la De.C.O.;
4. L'iscrizione può essere concessa per olio extra vergine monovarietale derivante da uliveti coltivati sul territorio comunale e negli altri Comuni indicati all'articolo 3;



5. Possono ottenere l'iscrizione nel pubblico registro De. C.O. le imprese agricole, artigianali e commerciali, nonché gli enti e le associazioni, che svolgono l'attività inerente alla produzione e commercializzazione dell'olio extra vergine d'oliva monovarietale "Castiglione" nell'ambito del Comune di Castiglione Messer Raimondo e dei comuni indicati all'articolo 3.
6. Per uno stesso prodotto possono ottenere la De. C.O. anche più imprese diverse, se ed in quanto in possesso dei relativi requisiti.
7. Una stessa impresa può ottenere la De. C.O. per più prodotti diversi.
8. Per ogni prodotto De. C.O. è istituito un fascicolo con tutta la documentazione ad esso relativa.

ART. 6 – ISTITUZIONE DI UN ALBO COMUNALE DELLE INIZIATIVE E MANIFESTAZIONI

1. Viene istituito presso la competente struttura comunale di cui all'art. 13 un apposito albo in cui vengono iscritte le iniziative e le manifestazioni riguardanti la produzione di olio extra vergine d'oliva monovarietale "Castiglione" che, a causa delle loro caratteristiche e dell'interesse culturale, sono meritevoli di particolare attenzione e rilevanza pubblica.
2. Possono ottenere l'iscrizione all'albo le manifestazioni ricorrenti, organizzate dallo stesso Comune o da altri soggetti, volte alla valorizzazione e promozione della cultivar d'olivo locale "Castiglione".
3. L'elenco ufficiale delle manifestazioni da iscrivere nell'albo è approvato dalla Giunta comunale, su proposta dell'ufficio competente, ed è soggetto a periodico aggiornamento.
4. Ai fini del mantenimento dell'iscrizione già concessa, il Comune può richiedere agli organizzatori, ad ogni nuova edizione della manifestazione, il relativo programma ed ogni altra informazione o documentazione utile alla valutazione dei relativi requisiti.
5. L'iscrizione decade automaticamente qualora la manifestazione venga soppressa o sospesa per almeno cinque anni consecutivi, fatta salva comunque, nel secondo caso, la possibilità di riottenere in caso l'iniziativa venga organizzata nuovamente.
6. L'uso difforme o improprio del logo di cui all'art. 7 può comportare la cancellazione dall'albo.



ART. 7 – LOGO DE.C.O.

1. Per contraddistinguere e riconoscere chiaramente il prodotto tipico locale iscritto nel registro di cui all'art. 5 e le iniziative di cui all'art. 6, viene adottato un apposito logo identificativo a colori, così come allegato al presente regolamento.

ART. 8 – REQUISITI PER L'ATTRIBUZIONE DELLA DE.C.O. ALL'OLIO EXTRA VERGINE
MONOVARIETALE "CASTIGLIONESE"

1. L'olio extra vergine monovarietale "Castiglione" che si fregia della De.C.O. deve essere prodotto nell'ambito del territorio del Comune di Castiglione Messer Raimondo o in quello dei Comuni indicati all'articolo 3 dove sono presenti piantagioni della cultivar locale.
2. Devono essere osservate tutte le norme vigenti relative alla preparazione, commercializzazione ed etichettatura e le altre disposizioni relative alla disciplina igienica ed alimentare;
3. Nella sezione del modello di dichiarazione inviata al SIAN (pagina 49 o equivalente) dovranno essere riportati i dati identificativi del frantoio e del produttore, insieme alle informazioni sulla produzione di olio extravergine monovarietale della tipologia "Castiglione";
4. Il produttore, dovrà rilasciare idonea autodichiarazione, resa ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, con la quale si dichiara che le olive utilizzate provengono da piante appartenenti alla cultivar "Castiglione".

ART. 9 - PROCEDURA PER L'ATTRIBUZIONE DELLA DE.C.O. ALL'OLIO EXTRA VERGINE
MONOVARIETALE "CASTIGLIONESE"

1. Le segnalazioni inerenti i prodotti da iscrivere nel registro De. C.O. (Denominazione Comunale di Origine) possono essere avanzate da chiunque ritenga di promuoverle e d'ufficio anche dal Comune.
2. Le istanze per l'attribuzione della De. C.O. devono essere corredate da un'adeguata documentazione, diretta ad evidenziare le caratteristiche del prodotto, con particolare



riferimento a quelle analitiche e di processo e comunque ogni informazione ritenuta utile al fine dell'iscrizione. In particolare, dovranno essere indicati:

- a. il nome del prodotto;
 - b. l'area geografica di produzione (che dovrà comprendere il territorio del Comune di Castiglione Messer Raimondo o quello dei Comuni indicati all'art.3);
 - c. la copia della sezione del modello di dichiarazione al SIAN (pagina 49 o equivalente) dove vengono riportati i dati identificativi del frantoio e del produttore, insieme alle informazioni sulla produzione di olio extravergine monovarietale della tipologia "Castiglione" quale documento ufficiale di tracciabilità;
 - d. un'autocertificazione del produttore, resa ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, con la quale si dichiara che le olive utilizzate provengono da piante appartenenti alla cultivar "Castiglione".
3. L'accoglimento della richiesta è comunicato all'impresa, unitamente agli estremi dell'iscrizione nel registro (numero e data) e alle modalità di utilizzo del logo; alla comunicazione sono allegati copia della scheda identificativa e vengono consegnati i loghi numerati in base alla produzione avuta nell'anno, i numeri identificativi sulle etichette saranno a garanzia di tracciabilità della corrispondenza del prodotto legato all'azienda di produzione.
 4. L'iscrizione nel registro De. C.O. non comporta oneri per l'impresa.
 5. Per le segnalazioni e domande previste dal presente articolo potrà essere utilizzata la pec ufficiale dell'Ente protocollo@pec.comune.castiglione.te.it.

ART. 10 – UTILIZZO DELLA DE.C.O. E DEL RELATIVO LOGO

1. Il Comune concede l'utilizzo gratuito della scritta "De.C.O." e del relativo logo identificativo alle imprese iscritte nel registro di cui all'art. 5, nel rispetto delle disposizioni che seguono.
2. Al fine di garantire la tracciabilità e il collegamento univoco tra prodotto e impresa, il Comune fornisce direttamente al concessionario i contrassegni numerati progressivi da apporre sui prodotti e/o sulle relative confezioni.
3. Per il primo anno di produzione ufficiale 2025 il contrassegno riporterà solo la numerazione sequenziale; dall'anno 2026 il contrassegno riporterà oltre al numero progressivo anche l'anno di produzione.



4. Il logo De.C.O. deve essere sistemato in modo chiaro e visibile; l'utilizzatore del logo non può impiegare altri contrassegni che per il loro aspetto esterno, e/o in seguito alla loro applicazione, possano ingenerare confusione con il logo De.C.O..
5. Nel caso di vendita al minuto, la presentazione del prodotto dovrà avvenire in imballaggi e/o confezioni tali da garantire una gradevole immagine e conferire adeguata attrattività nei confronti del consumatore. Non potranno quindi essere utilizzati imballaggi vetusti o con evidenti difetti estetici da ledere l'immagine del prodotto.
6. È vietato l'impiego di appellativi atti ad esaltare le qualità, quali "super", "eccellente", ecc.
7. Il Comune di Castiglione Messer Raimondo, proprietario del logo De.C.O., può avvalersi dello stesso in ogni occasione in cui ciò sia ritenuto utile ed opportuno dall'Amministrazione.
8. È vietato l'utilizzo, in qualunque forma, del logo De.C.O. da parte di soggetti non autorizzati.
9. Le disposizioni del presente articolo valgono anche per l'utilizzo del logo De.C.O. nella pubblicità delle iniziative di cui all'art. 6, se ed in quanto applicabili.

ART. 11 – STRUTTURA ORGANIZZATIVA COMPETENTE

1. La struttura organizzativa competente per gli adempimenti previsti dal presente regolamento è l'Area delle Attività Produttive.
2. Il dipendente responsabile della struttura di cui al comma precedente è anche responsabile di tutti i procedimenti previsti dal presente regolamento.

ART. 12 – INIZIATIVE COMUNALI

1. Il Comune assicura mediante gli strumenti a sua disposizione la massima divulgazione delle disposizioni previste dal presente regolamento.
2. Il Comune individua forme di comunicazione pubblica a cui affidare ogni utile informazione riferita alla materia trattata dal regolamento.
3. Il Comune, altresì, ricerca, ai fini di tutela della De.C.O. (Denominazione Comunale di Origine) forme di collaborazione con enti ed associazioni particolarmente interessati alla cultura delle attività agro-alimentari attraverso tutte le forme associative previste dalla vigente legge sull'ordinamento degli enti locali.



ART. 13 – L'OSSERVATORIO COMUNALE

1. Il Comune istituisce, presso la conferenza dei capigruppo del Consiglio comunale, un osservatorio sullo stato d'attuazione del regolamento De.C.O..
2. A tale osservatorio deve pervenire da parte del responsabile del procedimento, con cadenza annuale, una relazione dettagliata sulle iniziative d'attuazione della De.C.O..

ART. 14 – LE TUTELE E LE GARANZIE

1. Il Comune, nei modi e nelle forme consentiti dalla legge, valorizza i diritti e gli interessi pubblici derivanti dalla presenza di espressioni popolari riguardanti le attività agro- alimentari, in quanto rappresentanti di un rilevante patrimonio culturale pubblico, strettamente connesso agli interessi che il Comune è tenuto a tutelare e a garantire ai sensi degli artt. 3 e 13 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

ART. 15 – ATTIVITÀ DI COORDINAMENTO

1. Il Comune, nell'ambito delle iniziative previste dal presente regolamento, attua mediante i propri organi di governo forme di coordinamento rispetto a tutte le organizzazioni che hanno tra i propri fini la cultura delle attività agro-alimentari riferita alle corrispondenti espressioni locali.

ART. 16 – RINVIO ALLE NORME STATALI E REGIONALI

1. Le disposizioni del presente regolamento si ispirano ai principi di cui alle norme statali e regionali vigenti; conseguentemente queste costituiscono un limite, rispetto alle discipline dalle stesse previste, all'applicazione del regolamento in tutte le eventualità di ordine attuativo.



ART. 17 – NORME FINALI

1. Il presente regolamento entra in vigore al momento in cui la deliberazione consiliare di approvazione diviene esecutiva a norma di legge.
2. Il presente regolamento va interpretato, rispetto alla lettera delle espressioni normative, nel senso che queste espressioni non costituiscono un limite, se non riferito alla legge, alla realizzazione di ulteriori iniziative, sempre nell'ambito degli artt. 1 e 2, ancorché non espressamente previste.